



CITTÀ DI MASSAFRA
PROVINCIA DI TARANTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
DIFFERENZIATI E DEI RIFIUTI
ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 26 Agosto 2013

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento
- Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi
- Art. 5 – Aspetti generali

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI

- Art. 6 – Disposizioni e riferimenti
- Art. 7 – Modalità e frequenze dello svolgimento de i servizi di raccolta differenziata
- Art. 8 – Centri comunali di raccolta
- Art. 9 – Compostaggio domestico e di comunità
- Articolo 9a - *Definizioni*
- Articolo 9b - *Albo Comunale Compostatori*
- Articolo 9c - *Metodologie di compostaggio*
- Articolo 9d - *Rifiuti compostabili*
- Articolo 9e - *Agevolazioni tributarie*
- Articolo 9f - *Condizioni per l'agevolazione*
- Articolo 9g - *Procedura per l'agevolazione*
- Articolo 9h - *Controlli e sanzioni*
- Articolo 9i - *Abrogazione di norme*
- Art. 10 – Raccolta domiciliare “a chiamata”
- Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 12 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 13 – Pesatura dei rifiuti
- Art. 14 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 15 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati
- Art. 16 – Lavaggio delle strade
- Art. 17 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi.
- Art. 18 – Rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani
- Art. 19 – Aree occupate da mercati o fiere
- Art. 20 – Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali
- Art. 21 – Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 22 – Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 23 – Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti
- Art. 24 – Deiezioni canine

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Art. 25 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

Art. 26 – Criteri qualitativi di assimilazione

Art. 27 – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 28 – Norme di esclusione

Art. 29 – Criteri quantitativi di assimilazione

Art. 30 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 31 – Disposizioni e riferimenti

Art. 32 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

TITOLO IV

GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 33 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

Art. 34 – Rifiuti Sanitari

Art. 35 – Siringhe abbandonate Art. 36 – Carogne di animali

Art. 37 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

Art. 38 – Pneumatici fuori uso

TITOLO V

AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 39 – Informazione, comunicazione e partecipazione Art. 40 – Accesso alle informazioni

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 41 – Soggetti addetti al controllo amministrativo Art. 42 – Sanzioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e contenuti del regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, disciplina e definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità nonché delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.L.vo 152/2006;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) controllo e sanzioni.

Art. 2 – Finalità e campo di applicazione del regolamento

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci in relazione alla specificità e pericolosità dei rifiuti, nonché la qualificazione del decoro urbano.

2. In particolare l'organizzazione del servizio di gestione deve garantire, secondo la seguente gerarchia:

- a) la prevenzione;
- b) la preparazione per il riutilizzo;
- c) il riciclaggio;
- d) il recupero;
- e) lo smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

3. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, anche con modalità premiali, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

4. Il presente regolamento si applica, nel rispetto delle norme sovraordinate, alla gestione dei rifiuti prodotti nel territorio del Comune di Massafra, coordinando i servizi alle disposizioni previste della parte IV Titolo I, Capo III, del D.L.vo 152/2006.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a. “ D.L.vo 152/06”: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – parte IV nel testo vigente
- b. “ rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- c. "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- d. "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- e. "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- f. "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti e che comprende in ordine di priorità:
 - a) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
 - b) la raccolta differenziata attraverso sistemi tesi a incrementare i flussi di materiali da destinare a riciclo, reimpiego, riutilizzo;
 - c) il recupero energetico per le componenti non altrimenti recuperabili come materia;
 - d) il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in impianti appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a garantire il massimo di tutela della salute e dell'ambiente, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli.
- g. “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h. “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i. “raccolta porta a porta o domiciliare”: la raccolta effettuata mediante il prelievo dei rifiuti differenziati o indifferenziati, presso il luogo di produzione; essa prevede il conferimento in sacchi o contenitori rigidi;
- j. “raccolta domiciliare a chiamata”: la raccolta differenziata di particolari rifiuti urbani (ingombranti od altri tipi di rifiuti) in quantità eccedenti le normale possibilità di conferimento, concordata preliminarmente con il Gestore del servizio;
- k. “isola ecologica di prossimità”: la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati tramite contenitori posizionati in aree non custodite, attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata;
- l. “spazzamento delle strade”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- m. “rifiuto organico”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- n. “compostaggio domestico”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- o. “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- p. “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

- q. “centro comunale di raccolta”: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- r. “contratto di servizio”: il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Massafra;
- s. “gestore del servizio”: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio comunale;
- t. “nucleo di vigilanza ecologica”: nucleo di ausiliari di polizia ambientale, costituito da operatori addetti all'accertamento delle violazioni del presente regolamento.
- u. “imballaggio”: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna e ad assicurare la loro presentazione;
- v. “imballaggio primario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- w. “imballaggio secondario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita;
- x. “imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli;
- y. “rifiuto di imballaggio”: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;
- z. “rifiuti sanitari”: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833/78.

Art. 4 – Classificazioni e riferimenti normativi

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, in base ai criteri di cui all'articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del Decreto Legislativo 152/06.

Art. 5 – Aspetti generali

1. Al fine di garantire le migliori condizioni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, i progetti dei piani attuativi ed i progetti per i titoli abilitativi edilizi, sia di iniziativa pubblica che privata, devono indicare nelle planimetrie di progetto le aree destinate al posizionamento dei contenitori adibiti alle diverse modalità di raccolta. Particolare attenzione va posta all'individuazione di tali aree nei progetti relativi alla realizzazione di edifici residenziali plurifamiliari, “grandi condomini”, in modo da limitarne la visibilità dalla pubblica via e garantire il decoro urbano.

2. I contenitori per la raccolta stradale devono essere preferibilmente dislocati, nel rispetto della normativa vigente, dal Gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale, in aree opportunamente allestite per garantire l'igienicità, la facilità di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico e del miglior inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento delle aree si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. Ove i contenitori fossero collocati su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 centimetri.

3. La localizzazione dei contenitori per la raccolta stradale è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

a. è fatto obbligo di collocare i contenitori:

- ad una distanza adeguata da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;

- ad una distanza idonea a garantire la visibilità, tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;

- al di fuori delle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;

b. deve essere rispettata la distanza di 5 metri rispetto a:

- ingressi di attività commerciali riguardanti i ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti e, per quanto possibile, non a ridosso delle altrui proprietà;

- ingressi di farmacie;

- ingressi di scuole, asili, ospedali.

c. per i criteri di sicurezza devono essere rispettate le norme esplicitamente indicate dagli organismi preposti.

4. Nella collocazione dei contenitori si dovrà tener conto delle necessità di tutela dei luoghi di interesse culturale ed ambientale, quali le zone archeologiche, i monumenti, l'ingresso dei musei o palazzi storici e, più in generale, dei luoghi di particolare interesse turistico.

5. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.

6. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI

Art. 6 – Disposizioni e riferimenti

1. E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di raggiungere, nei tempi previsti dal D.L.vo 152/06 e dal Progetto Tecnico allegato al contratto del servizio di raccolta e trasporto dei RSU, RD e RSAU e dei servizi complementari, i relativi quantitativi percentuali minimi indicati negli stessi atti.

2. I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, banda stagnata ecc.) e rifiuti di imballaggio;
- c) frazione organica umida (F.O.U.);
- d) potature e sfalci;
- e) legno e ingombranti;
- f) indumenti usati;
- g) prodotti relativi ai contenitori etichettati "T e/o F" (vernici, solventi, pesticidi, inchiostri, adesivi, sigillanti, bombolette spray);
- h) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- i) pile e batterie esauste;
- j) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche dismesse (RAEE);
- k) oli minerali ed oli vegetali;
- l) rifiuti inerti prodotti in ambito domestico.

Art. 7 – Modalità e frequenze dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita nell'apposito progetto allegato al Contratto di Servizio.

Nello stesso sono indicate:

- a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere;
- b) le modalità di organizzazione della raccolta;
- c) le caratteristiche dei contenitori;
- d) le modalità e i tempi di conferimento;
- e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2. È fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata. Le diverse frazioni di rifiuto devono essere conferite negli appositi contenitori resi disponibili dal Gestore del servizio, distinti per colore e da specifiche istruzioni scritte.

3. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

4. È vietato conferire i rifiuti in orari diversi da quelli stabiliti dal Comune di Massafra, in accordo con il Gestore del servizio, e comunque dalle ore 08,00 alle ore 21,00.

Art. 8 – Centro Comunale di raccolta

1. Il Centro Comunale di raccolta, come definito dal presente regolamento, è un'area recintata, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale gli utenti conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.
2. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio, in accordo con il Comune.
3. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore del servizio potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del Centro Comunale di raccolta, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza esponendo un avviso all'ingresso del Centro Comunale di raccolta e attraverso altre opportune forme di comunicazione.
4. Il Gestore del servizio è tenuto a fornire la necessaria collaborazione all'utente affinché questi conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti.
5. In ottemperanza al contratto di servizio il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro Comunale di raccolta e di controllo e pesatura, con registrazione automatica, dei rifiuti conferiti. Non è comunque consentito l'accesso a coloro che non siano in grado di identificarsi ed a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.
6. È vietato depositare i rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta.

Art. 9 – Compostaggio domestico e di comunità

1. Il Comune di Massafra intende promuovere il compostaggio, domestico e di comunità, di utenze domestiche e non domestiche, dei residui organici al fine di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti, con effetti positivi sull'ambiente, e a ridurre i costi di smaltimento a carico della collettività.
 2. Il compostaggio può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni dei materiali da trattare (frazione umida e verde).
 3. Per favorire il compostaggio, il Comune prevede, nel Piano Finanziario di ogni anno, una somma da destinare all'acquisto di composter da consegnare, in comodato d'uso, alle utenze domestiche e non domestiche. Il Comune non sostituisce eventuali composter che, con il tempo, si sono rotti o lesionati. L'utente dovrà disporre di una superficie idonea, quale orto o giardino, dove poter utilizzare i prodotti di risulta. Il Gestore controlla e verifica eventuali irregolarità da parte dell'utente.
 4. In base al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale del 11 ottobre 2016, n. 1548, il quantitativo in peso della frazione organica derivante da compostaggio diventa parte integrante della percentuale comunale di Raccolta Differenziata. Per il calcolo si utilizza il risultato della seguente formula: $P_c = \sum V_{c_i} \cdot p_s \cdot 4$, dove P_c = peso annuale derivante dal compostaggio (Kg); p_s = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³; $\sum V_{c_i}$ = volume totale delle compostiere assegnate dal comune (m³); 4 = numero massimo di svuotamenti annui.
- Ogni mese viene comunicato un dodicesimo del valore annuale (P_c) calcolato.

Articolo 9a - Definizioni

Ai sensi dell'art.218 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adottano le seguenti definizioni:

- a) **Il compostaggio**, domestico o di comunità, è un sistema di trattamento in loco dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica o lavorativa (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il *compost*.

- b) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- c) **compostaggio di comunità**: compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze domestiche e/o non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- d) **compost di qualità**: un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive, da riutilizzare per arricchire il terreno del proprio orto o giardino, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, e successive modificazioni.

Articolo 9b - Albo Comunale Compostatori

Il Comune si impegna a redigere un Albo Compostatori, contenente i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee. Tale albo sarà consegnato dal Comune di Massafra alla Regione Puglia insieme alla scheda di dichiarazione dei dati sulla produzione dei rifiuti urbani.

All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un adesivo/targhetta da apporre accanto al numero civico della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che ha rinunciato al servizio di raccolta dell'organico poiché ha aderito al compostaggio domestico.

Articolo 9c - Metodologie di compostaggio

I metodi di compostaggio consentiti da questo regolamento sono principalmente i seguenti:

- a. compostiera commerciale
- b. compostiera autocostruita;
- c. cumulo/lombricompostaggio;

Il cumulo/lombricompostaggio e la compostiera autocostruita devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. La compostiera commerciale di nuova generazione, realizzata con fondo chiuso e con sistemi di raccolta o di assorbimento del percolato, può essere collocata su superficie artificiale oppure, se realizzata con la migliore tecnologia atta a convogliare le emissioni e ad evitare dispersioni di odori molesti e dannosi, può essere posizionata in luogo chiuso. Il compostaggio dovrà avvenire su terreni/luoghi privati, di proprietà dell'utente, che chiede lo sgravio, con il presupposto, ai fini della riduzione sulla tassa rifiuti, di un uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

Nel caso di compostaggio di comunità il luogo scelto deve essere in comproprietà tra tutti gli aderenti oppure deve appartenere a un membro del gruppo oppure deve essere uno spazio comunale autorizzato.

Il sito di compostaggio dovrà essere ben definito, verificabile e posizionato in modo da non arrecare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze.

Affinché un gruppo di utenze possa praticare il compostaggio di comunità è necessario che un referente del gruppo effettui l'iscrizione unica all'Albo Compostatori del Comune, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Tale elenco dovrà essere firmato dai sottoscrittori. In base al numero di famiglie/utenze che decideranno di aderire, verrà utilizzata una compostiera di volumetria o superficie adeguate (secondo tabella seguente), considerando i consumi di un nucleo familiare di 3 componenti:

N° nuclei familiari aderenti	Volumetria compostiera di nuova generazione (litri)	Volumetria compostiera tradizionale (litri) (Da usare solo su terreno,	Superficie x cumulo o lombricompostaggio (Solo su terreno, orto o giardino)
------------------------------	---	---	--

		orto o giardino)	
1	200 - 300	200 - 300	0,60 mq
2	300	300 x 2	1,20 mq
3	300	300 x 3	1,80 mq
4	300	300 x 4	2,40 mq
5	600	300 x 5	3,00 mq
6	600	300 x 6	3,60 mq

Nel caso di utenze condominiali, per poter praticare il compostaggio presso lo spazio in comproprietà, è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto in precedenza l'inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'Art. 9b o che, comunque, non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico.

Nel caso di presenza di consenso scritto da parte di tutte le utenze condominiali mediante copia del verbale dell'assemblea di condominio, l'amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare per l'intero condominio l'iscrizione unica all'Albo compostatori indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Tale elenco dovrà essere firmato dai sottoscrittori.

Il *compost* deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e non può essere conferito al ciclo di raccolta.

Articolo 9d - Rifiuti compostabili

1. Possono essere avviati al compostaggio:

- scarti di cucina: bucce di frutta e ortaggi, scarti di verdure, pane, pasta, avanzi di cibo, gusci di uova, gusci di frutta secca e residui vegetali in genere;
- scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;
- scarti cellulosici: fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;
- materiali compostabili in modica quantità, in quanto incidono negativamente sul processo di compostaggio: bucce di agrumi, fondi di the e caffè, cenere, avanzi di carne e pesce, salumi e formaggi.

2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- legno verniciato;
- Olio di friggitura;
- lettiere sintetiche di animali domestici;
- tessuti, sostanze contenenti acidi e/o contaminati da prodotti chimici di sintesi;
- in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

3. Il rifiuto organico che può essere conferito al Centro Comunale di Raccolta da chi svolge l'attività del compostaggio è esclusivamente quello formato da rifiuti particolari quali ossa di discrete dimensioni (costata, stinco, ecc.) e valve dei frutti di mare.

Articolo 9e - Agevolazioni tributarie

Chi svolge la pratica del compostaggio, domestico o di comunità, ha diritto a una riduzione percentuale del tributo riguardante lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicato all'abitazione principale ed alle pertinenze, secondo il vigente Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 18-07-2014, e successive modifiche e integrazioni.

Tale agevolazione dovrà essere richiesta a norma e nel rispetto delle condizioni dei successivi articoli 9f e 9g.

Articolo 9f - Condizioni per l'agevolazione

I requisiti per ottenere l'agevolazione sono:

a. svolgere correttamente l'attività di compostaggio per tutti i rifiuti consentiti senza conferimento degli stessi nei mastelli, nelle isole ecologiche di raccolta rifiuti o presso l'Ecocentro. Le metodologie corrette per l'effettuazione del compostaggio sono definite nei precedenti Articoli 9b e 9c;

b. essere residenti nel Comune di Massafra e in regola con il pagamento del tributo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

c. praticare il compostaggio utilizzando uno o più contenitori o cumuli, ben definiti per ogni nucleo familiare o gruppo di utenze.

d. dichiarare il volume della compostiera, oppure l'area occupata dal cumulo o dall'impianto di lombricompostaggio;

e. disporre, anche se non in proprietà, di un orto, giardino privato o parco dove poter utilizzare il compost prodotto;

f. dare disponibilità ai controlli sull'effettivo svolgimento della pratica del compostaggio che verranno realizzati come dal successivo Articolo 9h.

Il Comune, al fine di garantire l'attività di compostaggio di comunità a specifiche utenze che siano sprovviste di spazi privati, si riserva la facoltà di mettere a disposizione i propri terreni comunali, previa stipula di apposite convenzioni.

E' ammessa la pratica del compostaggio domestico e di comunità anche in terreni, di proprietà o in affitto o in comodato d'uso, che non si trovino nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, o per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale.

Articolo 9g - Procedura per l'agevolazione

L'agevolazione può essere richiesta tramite attestazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) su apposito modello messo a disposizione presso gli uffici comunali entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione/realizzazione della compostiera/cumulo ed effettiva pratica del compostaggio. In tal caso l'agevolazione partirà dalla data di acquisto della compostiera. Superati i 90 giorni, l'agevolazione sarà applicata dalla data di presentazione della domanda.

La richiesta non dovrà essere ripetuta per gli anni successivi in quanto l'agevolazione sarà rinnovata automaticamente.

La cessazione della pratica del compostaggio, che comporterà l'immediata perdita dell'agevolazione, dovrà essere comunicata almeno un giorno prima dell'effettiva cessazione per non incorrere nelle sanzioni previste al successivo Articolo 9h.

Articolo 9h - Controlli e sanzioni

Le verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di compostaggio saranno svolte, senza alcun preavviso, da parte del Comando di Polizia Locale su specifica richiesta dell'Ufficio Tributi del Comune di Massafra.

Nel caso sia rilevato il mancato svolgimento o il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio sarà revocata l'agevolazione tariffaria con efficacia dal 1° gennaio precedente all'ispezione e verrà irrogata la sanzione per infedele dichiarazione; stessa disposizione sarà applicata se, da una verifica d'ufficio, venga accertato che il contribuente non rispetta le condizioni per l'agevolazione di cui all'art. 9f del presente Regolamento.

Inoltre potranno essere applicate le sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace a norma dell'Articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 9i - Abrogazione di norme

Dall'entrata in vigore della presente disciplina è abrogato il precedente "regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico" di cui alla deliberazione 22 luglio 2015 n. 44 del Consiglio Comunale, ritenendosi altresì abrogata ogni altra disposizione normativa incompatibile con quelle di cui al presente testo.

Art. 10 – Raccolta domiciliare “a chiamata”

1. E' istituito il servizio di raccolta domiciliare “a chiamata”.
2. In caso di rifiuti urbani ingombranti, l'utente deve disporre i rifiuti da ritirare al piano strada, nel giorno fissato per il ritiro e con le modalità indicate dal Servizio. Non è consentito il ritiro diretto in area privata.
3. Le potature e gli sfalci sono raccolti, di norma, con il sistema a chiamata domiciliare e comunque con le modalità indicate all'articolo 17 del presente regolamento. All'utente viene fornito dal gestore del servizio un apposito contenitore, nel quale lo stesso utente deve depositare il rifiuto. Le modalità di ritiro sono indicate dal Gestore all'atto della consegna.
4. È vietato depositare i rifiuti ingombranti, le potature e gli sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per la raccolta di altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.

Art. 11 – Servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'articolo 6, comma 2, lettere g, h, i, j, k, nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.
2. Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale. In particolare:
 - a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso i Centri Comunali di raccolta;
 - b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso i Centri Comunali di raccolta;
 - c) i prodotti e contenitori etichettati “T e/o F”, i RAEE e gli oli vegetali e minerali;
 - d) contenuti in recipienti ermeticamente chiusi, devono essere conferiti presso il Centro Comunale di raccolta o negli appositi contenitori stradali.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 12 – Organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato dal Gestore del servizio entro il perimetro definito e con le modalità previste dal contratto di servizio.

Art. 13 – Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore trasmette al Comune, con cadenza mensile, i dati relativi alla pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti ed avviati a recupero e smaltimento e, a seguito di specifica richiesta, mette comunque a disposizione del Comune, in qualunque momento, i dati relativi alla pesatura.

Art. 14 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti, di cui al presente capo, è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale e la pulizia ed il decoro delle aree e degli spazi pubblici.
2. Il progetto allegato al contratto di servizio stabilisce le frequenze minime e le modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale. Il Comune di Massafra provvede a comunicare il calendario di raccolta all'utenza con le modalità fissate dal contratto ed utilizzando anche il proprio sito Internet.
3. Il progetto allegato al contratto di servizio suddivide il territorio comunale in zone caratterizzate da differenti modelli di raccolta:
 - a) zone con sistema di raccolta "porta a porta": Macro Area A, B e C con esclusione delle contrade, borgate e case sparse;
 - b) zone con sistema di raccolta con isola ecologica, di prossimità stradale.
4. In dette zone la raccolta viene svolta secondo le seguenti modalità e con le frequenze comunicate all'utenza dal Gestore del servizio:

a) zone con sistema di raccolta "porta a porta"

a.1) Macro Aree A, B e C – In tale area il servizio viene svolto con il sistema "porta a porta" ed il conferimento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità e avvertenze:

1) **per le utenze domestiche:** il Gestore del Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di sacchetti o contenitori specifici di diverso colore e volumetria per le cinque frazioni merceologiche (plastica, vetro e lattine, carta e cartone, Frazione Organica Umida e Secco Residuo).

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Nel caso di condominio con un numero di condomini superiore a 9 unità, dotato di aree di pertinenza riservate, il Gestore del Servizio provvede alla consegna di cinque contenitori carrellati con coperchio da 360 litri, uno per ogni frazione di rifiuto.

Nel caso di condominio con un numero di condomini superiore a 9 unità, privo di aree di pertinenza riservate, il Gestore del Servizio provvede alla consegna di due contenitori carrellati con coperchio da 360 litri, uno da utilizzare in modo esclusivo per il conferimento della frazione del rifiuto umido e l'altro da utilizzare, a rotazione e nel rispetto del calendario di raccolta, per le restanti frazioni di rifiuto differenziato.

Nei giorni e negli orari prestabiliti, in base al calendario di raccolta comunicato dal Gestore del servizio e consultabile sul sito internet del Comune di Massafra nonché su quello dello stesso Gestore, l'utente dovrà depositare a piè porta o nelle postazioni concordate con il Servizio, i menzionati sacchetti o contenitori ben chiusi, in modo da evitare spargimenti e dispersioni dei rifiuti stessi ad opera di animali o intemperie, evitando l'inserimento di oggetti taglienti, liquidi, rifiuti urbani pericolosi.

Non saranno raccolti i sacchetti e/o contenitori al cui interno risultino presenti rifiuti non conformi al calendario della raccolta e/o contenenti frazioni di rifiuto non correttamente separate. In tali circostanze sarà apposto sul sacchetto o contenitore un adesivo, con l'invito al corretto conferimento; l'utente dovrà comunque provvedere alla corretta separazione dei rifiuti. Il lavaggio e tutti gli oneri legati all'utilizzo dei contenitori forniti in comodato gratuito saranno a carico dell'utenza. In caso di rottura del contenitore questo sarà prontamente sostituito da parte del Gestore del servizio.

I contenitori, dati in comodato d'uso, dovranno essere custoditi all'interno delle proprietà e comunque all'interno delle recinzioni e preferibilmente in posizione non visibile dalla pubblica via.

2) **per le utenze non domestiche:** fermo quanto già previsto al comma precedente per le utenze domestiche, il Gestore del Servizio provvede alla consegna ad ogni utenza di una dotazione di sacchetti o contenitori specifici di diverso colore e volumetria per le cinque frazioni merceologiche (plastica, vetro e lattine, carta e cartone, Frazione Organica Umida e Secco Residuo), di quantità e capacità adeguate alle necessità.

Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle previste dal contratto di servizio.

Diverse modalità potranno essere definite previo accordo sottoscritto tra l'utenza ed il soggetto gestore.

b) zone con sistema di raccolta con isole ecologiche di prossimità stradale

In punti strategici delle stesse Macro Aree A, B e C il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati è integrato dalla presenza di isole ecologiche di prossimità stradale, nelle quali la raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori di volumetria elevata interrati per le quattro frazioni merceologiche (plastica, vetro e metalli, Frazione Organica Umida e Secco Residuo) e con le frequenze definite dal progetto allegato al contratto di servizio.

Il conferimento dei rifiuti nei contenitori delle isole ecologiche di prossimità stradale deve avvenire nelle ore serali, in modo da limitare al massimo la permanenza dei rifiuti nei contenitori.

E' fatto divieto assoluto di danneggiare o imbrattare le attrezzature del servizio di raccolta e porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.

L'utente dopo l'introduzione dei propri rifiuti, si dovrà assicurare che il coperchio del contenitore rimanga ben chiuso.

Il Gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Ambiente Comunale potrà modificare la posizione dei cassonetti e le modalità di conferimento in relazione a documentate esigenze di servizio dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale ed all'utenza.

E' fatto divieto di introdurre nei contenitori dei rifiuti:

- liquidi;
- oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici;
- materiali accesi o non completamente spenti;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti inerti;
- rifiuti da attrezzature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

I rifiuti debbono essere conferiti utilizzando adeguati sacchetti, ben chiusi da depositare all'interno degli appositi contenitori, ad eccezione dei rifiuti di carta e cartone, vetro e lattine e plastica.

Gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume il più possibile e depositati all'interno degli appositi contenitori.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori e le relative aree di alloggiamento sono sottoposti, con adeguata cadenza, ad interventi di lavaggio e pulizia per evitare l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

5. Il conferimento della FOU (frazione organica umida), all'interno dei cassonetti stradali, condominiali o di prossimità, dovrà avvenire utilizzando sacchetti ben chiusi realizzati con materiali biodegradabili e compostabili certificati, secondo la norma europea UNI EN 13432.

Art. 15 – Spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti abbandonati

1. E' vietato sporcare le aree, strade e gli spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico abbandonando o gettando a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. E' altresì vietato l'uso improprio dei cestini gettacarte.
2. Per spazzatura delle strade s'intende l'asporto totale dei rifiuti raccolti
3. Il Gestore del servizio, tenuto conto degli indirizzi progettuali, delle necessità dell'utenza e dei livelli organizzativi previsti, svolge i servizi di spazzamento e di gestione rifiuti provenienti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le frequenze e le modalità previste nel contratto di Servizio. Sarà cura del Comune di Massafra dare adeguata pubblicizzazione al calendario di spazzamento, utilizzando anche il proprio sito Internet.
4. Nelle aree oggetto di spazzamento il Gestore del servizio collocherà cestini gettacarte, in numero sufficiente a garantire il corretto conferimento di rifiuti di piccole dimensioni da parte dell'utenza, il cui svuotamento è posto a carico dello stesso Gestore. Il numero dei cestini è individuato nel progetto allegato al contratto di servizio.
5. Nelle attività di spazzamento il Gestore del servizio metterà in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico è realizzata, nelle zone individuate dal progetto allegato al contratto di servizio, con modalità compatibili con la natura del rifiuto.

Nelle altre zone, il Gestore del servizio, a seguito di segnalazione, garantisce comunque la raccolta dei rifiuti abbandonati secondo le modalità previste dal Contratto di servizio.

6. La pulizia delle strade non oggetto del servizio di spazzamento è effettuata a cura dell'Ente titolare, con le frequenze da questo ritenute necessarie.

Onde evitare situazioni di abbandono dei rifiuti, gli Enti titolari delle strade devono provvedere alla installazione di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed al conferimento di questi presso gli impianti gestiti dal Gestore del servizio.

Art. 16 - Lavaggio delle strade

1. Il Gestore del servizio provvede al lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo le modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite dal contratto di servizio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

Art. 17 – Rifiuti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi

1. La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi, quali parchi, giardini ed aree cimiteriali, è realizzata con le seguenti modalità:

- mediante conferimento presso i centri di raccolta comunali o direttamente presso gli appositi impianti gestiti dal Gestore del servizio;
- nel caso in cui si tratti di quantitativi limitati (massimo Kg. 10), mediante immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico.
- in caso di quantitativi rilevanti ovvero di residui di potatura di grossa pezzatura, è prevista la consegna domiciliare su chiamata, con riferimento all'art. 10 del presente regolamento, utilizzando

un contenitore a vasca da 5 mc. messo a disposizione dell'utenza dal Gestore del servizio. Il servizio a domicilio gratuito sarà reso nella misura massima di 1 svuotamento per utenza all'anno.

2. Sono esclusi gli esiti delle coltivazioni agricole.

Art. 18 – Rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani

1. I rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani, quali ceri, carte, cartoni e plastiche e altri rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura nelle aree cimiteriali debbono essere raccolti e conferiti al Gestore del servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani e assimilati.
2. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni debbono essere raccolti e smaltiti come disposto dalle vigenti normative di settore, in particolare dall'art. 12 del D.P.R. 254/03 e s.m. i.

Art. 19 – Aree occupate da mercati o fiere

1. Durante l'attività di vendita l'operatore commerciale deve mantenere libere da rifiuti sia l'area utilizzata che quella attigua per una profondità non inferiore a 2 (due) metri.
2. Al termine del mercato l'operatore commerciale deve lasciare gli spazi utilizzati liberi da ingombri e da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.
3. La gestione dei rifiuti prodotti, il cui volume dovrà essere ridotto al minimo, deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio e con l'utilizzo degli appositi contenitori messi a disposizione da quest'ultimo.

Art. 20 - Aree occupate da esercizi pubblici ed attività commerciali

1. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento di tali aree da parte del Gestore del servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e assimilati con modalità differenziata.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali che non occupano suolo pubblico, o di uso pubblico sono comunque responsabili della pulizia e del decoro degli spazi esterni di attesa o di consumazione da parte dei propri clienti e, pertanto, dovranno garantire la disponibilità di contenitori per i rifiuti e la pulizia quotidiana degli spazi esterni per un'ampiezza corrispondente al fronte dell'esercizio e per una profondità di almeno 2 (due) metri.

Art. 21 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà dettare le condizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti prodotti.
2. Gli organizzatori di iniziative quali feste, sagre paesane, manifestazioni di tipo culturale, ricreativo o sportivo, anche senza finalità di lucro, devono provvedere alla pulizia delle aree occupate, durante e dopo l'uso, direttamente o attraverso soggetto autorizzato. La gestione dei rifiuti prodotti nel corso di tali iniziative deve garantire il corretto conferimento al servizio di raccolta differenziata, secondo le modalità impartite dal Gestore del servizio.

3. Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno utilizzare stoviglie, posate e bicchieri monouso in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Non sarà ammesso l'utilizzo di stoviglie riutilizzabili o di plastica non riciclabile. Per stoviglie biodegradabili si intendono piatti, bicchieri, posate, certificati come biodegradabili e compostabili secondo la norma europea UNI EN 13432.
4. Al fine di consentire il controllo delle condizioni impartite nei precedenti commi 2 e 3, i responsabili delle predette manifestazioni devono comunicare alla struttura comunale competente in materie ambientali, il programma delle attività previste con la specifica delle tipologie di stoviglie eventualmente utilizzate, nonché l'elenco delle aree occupate per lo svolgimento delle suddette attività.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, rappresenta motivo di esclusione dall'erogazione di eventuali incentivi e premialità quali patrocinio del Comune o specifici contributi.

Art. 22 - Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, durante l'attività ed alla cessazione della stessa, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Art. 23 - Carico/scarico di merci e materiali e affissione/de fissione di manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 24 – Deiezioni canine

1. I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i propri escrementi sulle aree pubbliche, munendosi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli animali stessi.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Art. 25 – Norme per l'assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali

1. Le disposizioni di cui al presente CAPO III si applicano esclusivamente alle seguenti categorie di rifiuti speciali, classificati dal D.L.vo 152/06:

- a) Rifiuti da attività commerciali [art. 184, c.3, lett. e)];
- b) Rifiuti da attività di servizio [art. 184, c. 3, lett. f)];
- c) Rifiuti da attività sanitarie [art. 184, c. 3, lett. h)], limitatamente ai rifiuti provenienti dai locali nei quali non si effettuano prestazioni sanitarie, quali: attese, uffici, mense, cucine e simili; nonché la spazzatura, i residui dei pasti e altri rifiuti non pericolosi, provenienti da reparti, non destinati ad accogliere malati infettivi;
- e) Rifiuti da attività artigianali e industriali: [art. 184, c. 3, lett. c) d)] limitatamente alle attività svolte sulle superfici dei locali destinati ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini e attività commerciali, reparti spedizione, locali accessori, mense interne e servizi.

2. I rifiuti prodotti dalle suddette attività sono assimilati agli urbani quando rispondono ai seguenti criteri:

- a) non siano classificabili come pericolosi ai sensi del D.L.vo 152/06;
 - b) rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai successivi articoli 26 e 27.
3. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- a) rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso;
 - b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c) rifiuti di imballaggi terziari;
 - d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.
4. Rimane a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative e quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani. E' vietato immettere rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.

Art. 26 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 198, comma 2, lett. g) del D.L.vo 152/06, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività individuate al precedente articolo 25, nei limiti quantitativi di cui al successivo articolo 27, di seguito elencati:
- a) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
 - d) cassette, pallets;
 - e) accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 - f) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - g) paglia e prodotti di paglia;
 - h) scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
 - i) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - j) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - k) feltri e tessuti non tessuti;
 - l) pelle e similpelle;
 - m) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - n) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - o) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a) D. L.vo 152/06 e successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185;
 - p) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
 - q) moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
 - r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
 - s) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - t) manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - u) nastriabrasivi;
 - v) cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col

Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione -privati delle sorgenti luminose- PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151";

w) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

x) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sansa esauste e simili;

y) scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);

z) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; aa) accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;

Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano la prestazione di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 27 – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono alle caratteristiche di assimilabilità stabilite sulla base dei criteri previsti dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D. L.vo 3 aprile 2006, n.152 e successive integrazioni e modificazioni.

Nelle more della definizione dei criteri di cui sopra da parte dello Stato, si intendono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi aventi le caratteristiche qualitative e quantitative stabilite nei successivi artt. 8 e 9. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del soggetto Gestore.

Art. 28 - Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'esterno dell'area di raccolta definita dal perimetro definito dal contratto di gestione del servizio di raccolta stipulato col gestore del servizio stesso.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- pneumatici;
- rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche definite dal Regolamento del Servizio di Igiene Urbana.
- olii esausti da cucina (oli e grassi commestibili codice CER 200125) per una quantità massima di 2000kg/presa;

- mondiglia e grigliato (rifiuto urbano misto grigliato codice CER 200301) per una quantità massima di 650 tonn/anno;
- rifiuti vegetali (codice CER 200201) prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde, previa convenzione con il soggetto gestore, per una quantità massima di 15 t/anno.

Art. 29 - Criteri quantitativi di assimilazione

Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D. L.vo 152/06, si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 7 provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e K_d è il coefficiente di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158. In caso di attività particolari che producano quantitativi di rifiuti eccedenti tale limite, potranno essere applicate tariffe specifiche purché vengano preventivamente organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

Art. 30 – Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

1. I servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ed il relativo recupero o smaltimento vengono effettuati nelle forme e nei modi previsti dal contratto di servizio per i rifiuti urbani.
2. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispetti i riferimenti qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi del presente Capo può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte diverse dal Gestore del servizio.

TITOLO III

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 31 – Disposizioni e riferimenti

1. Il presente capo disciplina la raccolta e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei termini ed ai sensi di cui agli articoli dal 217 al 226 del D.L.vo 152/06.
2. Il Gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata per permettere agli utenti di conferire gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, garantendo un'efficace ed efficiente copertura del territorio.

Art. 32 – Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

1. L'utente deve raccogliere e conferire al servizio di raccolta, con le modalità stabilite dal presente regolamento, i rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Egli deve provvedere a ridurre tali rifiuti al minimo volume.
2. I "produttori" e gli "utilizzatori", così come definiti dall'articolo 218 del D.Lgs 152/06, sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. Essi sono tenuti a provvedere alla ripresa gratuita degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.
4. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

TITOLO IV GESTIONE DI ALTRE CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 33 – Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)

1. I rifiuti elettrici ed elettronici per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di tipologia equivalente o in alternativa devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta o direttamente nel centro comunale di raccolta.
2. Il Gestore del servizio assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro comunale di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
3. E' vietato depositare i rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.

Art. 34 – Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari devono essere gestiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'apposito regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254.

Art. 35 – Siringhe abbandonate

1. E' vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate.
3. Le siringhe raccolte devono essere trattate e smaltite in osservanza alle disposizioni per i rifiuti sanitari.

Art. 36 - Carogne di animali

1. Il Gestore del servizio organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione.
2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle spiagge, sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del Gestore del servizio e avviate allo smaltimento.
3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel D.L.vo 14 dicembre 1992, n. 508, i cui oneri sono a carico del produttore.

Art. 37 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l'osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.L.vo 152/06.
2. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

Art. 38 – Pneumatici fuori uso

1. Sono definiti pneumatici fuori uso (PFU), a norma del Decreto del Ministero dell'Ambiente 82/2011, i pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il

detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.

2. E' vietato immettere nei contenitori stradali del circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pneumatici fuori uso anche se provenienti da utenze domestiche.

3. I pneumatici fuori uso provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale o tramite il servizio di raccolta domiciliare a chiamata.

TITOLO V

AZIONI FINALIZZATE ALLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 39 – Informazione, comunicazione e partecipazione

1. Il Comune ed il Gestore del servizio, in coerenza con gli adempimenti normativi, concorrono a garantire che i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del regolamento vengano informati e coinvolti nelle scelte per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.

2. A tal fine, in accordo con il Gestore, il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione e partecipazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei servizi, con particolare attenzione alle misure che favoriscono la riduzione della produzione dei rifiuti o dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia.

3. Le sanzioni rimosse in violazione del presente regolamento, vengono destinate alla riqualificazione dell'ecologia urbana, anche mediante idonee iniziative di formazione ed informazione

Art. 40 – Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.L.vo n.195/2005, per quanto attiene alle informazioni ambientali, e alla L. 241/90, per le restanti fattispecie.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 41 – Soggetti addetti al controllo amministrativo

1. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni, sono, oltre agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli operatori del nucleo ausiliario di Polizia Ambientale espressamente incaricati dal Comune di Massafra (Nucleo di Vigilanza Ecologica).

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 42 – Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, elencate nell'allegata tabella 1, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti massimi e minimi ivi elencati, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".



CITTÀ DI MASSAFRA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ELENCO DELLE INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI

Tabella

Articolo		Descrizione	Sanzioni	
			Minimo	Massimo
Art. 5	Comma 5	Divieto di spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.	E 50,00	E 500,00
Art. 5	Comma 6	Divieto di apposizione di materiale pubblicitario o di scritte di vario genere sui contenitori. Divieto di manomissione o danneggiamento dei contenitori.	E 50,00	E 500,00
Art. 7	Comma 2 Comma 3 Comma 4	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata. Divieto di conferimento dei rifiuti in orari diversi da quelli stabiliti.	E 25,00	E 500,00
Art. 8	Comma 6	Divieto di deposito di rifiuti all'esterno del Centro Comunale di Raccolta	E 50,00	E 500,00
Art. 10	Comma 4	Divieto di deposito di rifiuti ingombranti, potature e sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole.	E 50,00	E 500,00
Art. 11	Comma 1	Divieto di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.	E 50,00	E 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" UtENZE domestiche e non domestiche - Obbligo all'utilizzo dei sacchi e/o contenitori forniti.	E 25,00	E 5000
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" UtENZE domestiche e non domestiche - Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei sacchi e nei contenitori.	E 25,00	E 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" UtENZE domestiche e non domestiche - Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà.	E 25,00	E 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" UtENZE domestiche e non domestiche Obbligo del rispetto del calendario di esposizione di sacchi e contenitori.	E 25,00	E 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" UtENZE domestiche e non domestiche Obbligo della corretta esposizione dei contenitori.	E 25,00	E 500,00
Art. 14	Comma 4 a.1)	Raccolta "porta a porta" UtENZE domestiche e non domestiche Obbligo del rispetto del calendario di conferimento dei rifiuti nei contenitori.	E 25,00	E 500,00
Art. 14	Comma 4 b)	"Isole Ecologiche stradali" Divieto di danneggiare o imbrattare i contenitori. Divieto di porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta.	E 25,00	E 500,00
Art. 14	Comma 4 b)	"Isole Ecologiche stradali" Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori.	E 25,00	E 500,00
Art. 14	Comma 4 b)	"Isole Ecologiche stradali" Divieto di deposito dei rifiuti fuori dai contenitori.	E 50,00	E 500,00
Art. 14	Comma 4 b)	"Isole Ecologiche stradali" Obbligo di ridurre il volume degli imballaggi in cartone.	E 25,00	E 500,00
Art. 14	Comma 4 b)	"Isole Ecologiche stradali" Divieto di introdurre nei contenitori: rifiuti liquidi, oggetti taglienti, materiali ingombranti, rottami metallici, materiali aente spenti, rifiuti speciali non assimilati agli accessi o non completm urbani e urbani pericolosi, inerti, attrezzature elettriche ed elettroniche.	E 25,00	E 500,00
Art. 14	Comma 5	Obbligo dell'utilizzo per il conferimento della frazione organica umida (FOU) di sacchetti in material i biodegradabili e compostabili i certificati .	E 25,00	E 500,00
Art. 15	comma 1	Divieto di sporcare aree, strade e spazi pubblici. Divieto dell'uso improprio dei cestini gettacarte.	E 25,00	E 500,00
Art. 17	comma 1	Divieto di immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico, di rifiuti vegetali in quantità superiore a kg. 10.	E 50,00	E 500,00
Art. 19	comma 1	Obbligo della gestione dei rifiuti durante l'attività di vendita.	E 50,00	E 500,00
Art. 19	Comma 2	Obbligo di pulizia della piazzola al termine dell'attività.	E 50,00	E 500,00



Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani differenziati e dei rifiuti assimilati

Art. 19	Comma 3	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti.	E 50,00	E 500,00
Art. 20	Comma 1	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area pubblica in concessione.	E 50,00	E 500,00
Art. 20	Comma 2	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti.	E 50,00	E 500,00
Art. 20	Comma 4	Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dello spazio esterno all'esercizio per una profondità di almeno due metri.	E 50,00	E 50000
Art. 21	Comma 1	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a spettacoli viaggianti, Luna Park e circhi) e di corretto conferimento dei rifiuti.	E 50,00	E 500,00
Art. 21	Comma 2	Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a feste, sagre e manifestazioni) e del corretto conferimento dei rifiuti.	E 50,00	E 500,00
Art. 21	Comma 3	Obbligo dell'utilizzo di stoviglie monouso in materiali biodegradabili e compostabili certificati. Divieto di utilizzo di stoviglie di plastica.	E 50,00	E 500,00
Art. 22	Comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area.	E 100,00	E 500,00
Art. 23	Comma 1	Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area.	E 25,00	E 500,00
Art. 24	Comma 1	Obbligo della rimozione delle deiezioni animali dalle aree pubbliche.	E 50,00	E 500,00
Art. 25	Comma 4	Divieto di immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta.	E 50,00	E 500,00
Art. 32	Comma 1	Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione.	E 25,00	E 500,00
Art. 32	Comma 3	Divieto di immissione di imballaggi terziari di qualsiasi natura nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.	E 50,00	E 500,00
Art. 32	Comma 4	Obbligo del corretto conferimento degli imballaggi secondari.	E 25,00	E 500,00
Art. 33	Comma 3	Divieto di deposito dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole.	E 25,00	E 500,00
Art. 35	Comma 1	Divieto di abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	E 50,00	E 500,00
Art. 38	Comma 2	Divieto di immissione di pneumatici fuori uso nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.	E 50,00	E 500,00